



Prefettura di Firenze

Area II
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Toscana

Rif. nota prot. n. 11952 del 28.07.2021

Firenze, 29 luglio 2021

Al Sig. Sindaco
del Comune di
SANTA MARIA A MONTE

Al dott.
Paolo DI CARLO
titolare della sede di segreteria
del Comune di
CASCINA

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CASCINA

VISTA la nota in riferimento con la quale il Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte (PI), **sede dal 01.03.2021** a seguito dello scioglimento della convenzione fra l'Ente ed il Comune di Montopoli in Valdarno (PI) e contestuale trasferimento ad altra sede del segretario titolare, chiede che venga garantita la funzionalità della sede di segreteria con un incarico da affidare al dott. Paolo Di Carlo, segretario titolare della sede di segreteria del Comune di Cascina (PI), per il periodo dal 01.08.2021 al 30.09.2021;

VISTA la circolare datata 18.03.2020 del Ministero dell'Interno – Albo Segretari comunali e provinciali – avente ad oggetto “Reggenze/supplenze a scavalco dei segretari comunali e provinciali. Chiarimenti”

RICHIAMATA la delibera n. 9/6 del 7 maggio 1998 e la norma di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, la quale dispone che i segretari collocati in disponibilità devono utilizzarsi prioritariamente per reggenze e supplenze favorendo le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi nell'ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa;

VALUTATA la condizione sopra richiamata;

VISTO il comma 1° dell'art. 3 del C.C.N.I. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 22.12.2003, come modificato dall'Accordo sottoscritto in data 13.01.2009;

CONSIDERATO di dover assicurare la funzionalità della sede di segreteria comunale di Santa Maria a Monte in assenza del segretario titolare,

SI AUTORIZZA

la **reggenza a scavalco** del **dott. Paolo Di Carlo**, segretario titolare della sede di segreteria del Comune di Cascina, alla sede di segreteria del Comune di **Santa Maria a Monte** per il **solo periodo dal 01.08.2021 al 30.09.2021**.

Si applica nei confronti del segretario reggente il compenso nella misura stabilita all'art. 3, comma 2) del C.C.N.I. dei Segretari comunali e provinciali – Accordo n. 3 sottoscritto in data 13.01.2009, **come modificato dall'Accordo sottoscritto in data 27.03.2019** (“...in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1 lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico;... **nella misura del 20% della retribuzione. L'aliquota da applicare è invece pari al 25% sin dal primo giorno dell'incarico nelle ipotesi in cui l'incarico di supplenza e reggenza a scavalco riguardi un periodo pari ad un massimo di 6 giorni continuativi – in caso di proroga l'aliquota applicabile sarà pari al 20% - oppure nell'ipotesi in cui l'incarico di supplenza o reggenza sia affidato su una sede di segreteria convenzionata**”).

Il Funzionario incaricato
(Marcello Rausa)